

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4570

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata il 16 novembre 1967

Proroga dei massimali contributivi previsti dal IV comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in materia di assegni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la unificazione delle diverse gestioni esistenti nella Cassa unica per gli assegni familiari attraverso la determinazione di due tabelle in luogo delle otto precedentemente esistenti, si è pervenuti in breve tempo al risanamento della gestione patrimoniale della suddetta Cassa la quale registrava una cronica deficienza.

Tale provvedimento, attuato con la legge n. 1038 del 17 ottobre 1961, comportava nello stesso tempo un allargamento del concetto mutualistico il quale fece sì che la contribuzione a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Cassa unica assegni familiari si trasformasse praticamente in una vera imposta sui datori di lavoro proporzionata alla retribuzione corrisposta ai lavoratori, senza che questi potessero trarne effettivi vantaggi.

Tali circostanze portarono all'emanazione della legge 23 giugno 1962, n. 1333, la quale, tenuto conto degli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si basava sui seguenti punti fondamentali:

1) progressivo aumento della misura degli assegni familiari attuato in due fasi successive mediante l'utilizzazione degli avanzi patrimoniali e di gestione accumulati nel triennio 1961-1962;

2) proroga fino al 30 giugno 1965 dei massimali contributivi previsti dal IV comma dell'articolo 25 della legge 1038, nonché delle ulteriori facilitazioni contributive per le aziende artigiane;

3) miglioramento delle norme vigenti in tema di integrazione dei guadagni per i dipendenti da aziende industriali nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Dalle innovazioni apportate si può facilmente rilevare che, mentre per i punti 1) e 3) si è provveduto in via definitiva, per quanto riguarda invece il problema del massimale contributivo si fece ricorso ad una soluzione provvisoria che, per dare respiro alle aziende, fu poi prorogata di anno in anno.

La presente proposta di legge ha lo scopo di tranquillizzare le aziende di tutti i settori di attività e di operare una completa e rassicurante stabilizzazione delle norme in vigore; intende pertanto confermare senza limiti di tempo la validità degli attuali massimali contributivi ottemperando in tal modo al formale impegno del Governo di non aumentare i già pesanti oneri gravanti sulle aziende a causa del versamento dei contributi sociali.

L'onere finanziario derivante da questo provvedimento può essere coperto dalle risultanze del bilancio della gestione della Cassa unica assegni familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è sostituito dal seguente:

« Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sullo ammontare della retribuzione spettante a ciascuno prestatore di lavoro entro i seguenti massimali retributivi:

a) lire 2.000 giornaliera per le aziende classificate commerciali nonché per le aziende considerate artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) lire 2.500 giornaliera per tutte le altre aziende ».

ART. 2.

Le parole « sulla retribuzione lorda » di cui alla lettera b) delle tabelle A, B, e C, allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono sostituite dalle seguenti: « sul massimale previsto dalla presente legge ».

ART. 3.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 22 ed il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, ed ogni altra disposizione che risulti comunque contraria al disposto dell'articolo 1 della presente legge.